

COMUNE DI TORRI IN SABINA PROT. N. 1428 USCITA
13. MAR 2021
CAT. J. CL. ... FABB. ...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Per effetto della presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo n. 267/2000 e per i fini previsti dal D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, i Comuni di Stimigliano e Torri in Sabina gestiscono il servizio di Polizia Locale in forma associata.

3. Il servizio convenzionato ha per oggetto la gestione in forma associata di tutte le funzioni attribuite alla Polizia Locale da leggi e regolamenti nell'ambito del territorio di competenza. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 5 L. R. n. 1/2005 costituiscono funzioni istituzionali di polizia locale:

- a) la polizia amministrativa, come definita dall'articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;
 - b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
 - c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;
 - d) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - e) la prestazione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
 - f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;
 - g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche;
2. Il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, altresì, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della l. 65/1986:
- a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice stesso;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della l. 65/1986.

3. Gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo, salvi i casi in cui offriranno la propria disponibilità a svolgere altre mansioni per fronteggiare emergenze.

4. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare, senza licenza ed anche fuori dall'orario di servizio, le armi e gli strumenti di autotutela secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della l. 65/1986, dalle altre disposizioni statali vigenti in materia, dai regolamenti degli enti locali nonché, limitatamente agli strumenti di autotutela, dal regolamento regionale di cui all'articolo 15.

5. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di Polizia locale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, mediante l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, anche mediante coordinamento con le altre Forze di Polizia dello Stato; il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo di attività criminose; le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e disagio sociale che suscitano senso di insicurezza, le iniziative volte a diffondere la cultura della legalità.

ART. 2 - DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di Polizia Locale i Comuni aderenti istituiscono il "Servizio Associato di Polizia Locale Stimigliano - Torri in Sabina".

2. All'interno del presente atto e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo al Servizio associato di Polizia Locale si intende come richiamo al servizio associato di Polizia Locale e l'organizzazione ad esso funzionale ai sensi della presente convenzione, per tutta la durata della stessa, sostituisce la struttura organizzativa dei singoli servizi di P.M. interessati dalla presente convenzione.

ART. 3 - FINALITÀ

1. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione unificata della funzione fondamentale di polizia locale, come individuata dall'art. 14, comma 27, D.L. n. 78/2010 e s.m.i., sul territorio dei Comuni di Stimigliano e Torri in Sabina.

ART. 4 – SEDE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE STIMIGLIANO – TORRI IN SABINA

La sede principale è individuata in Stimigliano, sede comunale piazza Roma ,6.

Inoltre dovrà essere istituito un ufficio dedicato alla Polizia Locale presso il comune di Torri in Sabina aperto al pubblico i giorni mercoledì e sabato per almeno 3 ore al giorno.

Le spese relative alle utenze della sede principale sono in capo al Comune di Stimigliano.

Le spese relative all'Ufficio aperto presso Torri in Sabina sono in capo al Comune di Torri in Sabina.

I proventi contravvenzionali limitatamente al codice della strada saranno ripartiti al 50% tra i comuni.

Gli introiti da nuovi servizi (autovelox, ecc,) saranno oggetto di specifica convenzione.

Presso la sede di Stimigliano dovranno essere predisposti per entrambe i comuni convenzionati, tutti gli atti inerenti al servizio compresi quelli relativi alla Polizia Amministrativa.

Il servizio di Polizia Locale dovrà essere garantito sei giorni a settimana su entrambe i comuni indistintamente dal numero degli abitanti e dall'estensione del territorio, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il servizio sarà prettamente antimeridiano ma potrà essere svolto anche in orario pomeridiano e giorni festivi da concordare preventivamente in conferenza dei Sindaci. In ogni caso l'attività lavorativa da prestare in orario pomeridiano dovrà essere contenuta nei limiti delle 36 ore settimanali.

ART. 5 – COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Stimigliano è il Comune Capofila.

ART. 6 – PERSONALE

Il personale in servizio al Servizio Associato di Polizia Locale Stimigliano – Torri in Sabina è costituito da un Agente di Polizia locale cat. C a tempo pieno e indeterminato dipendente del Comune di Stimigliano e da un Agente di Polizia locale cat. C a tempo pieno e indeterminato dipendente del Comune di Torri in Sabina.

Entrambi mantengono il rapporto di lavoro con l'Ente di appartenenza che provvede a tutti gli adempimenti di natura economica sia nei confronti del dipendente che degli enti previdenziali.

Dal punto di vista funzionale l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale fa capo al Sindaco del comune capofila che, previa condivisione in conferenza dei sindaci, emanerà le Direttive e le Disposizioni agli agenti di polizia locale.

Responsabile del Servizio di Polizia locale in forma associata è il Sindaco del Comune capofila. E' esclusa l'attribuzione della posizione organizzativa ai dipendenti dei singoli enti partecipanti alla convenzione. E', altresì, esclusa la nomina di consulenti.

La timbratura giornaliera viene effettuata da ciascun Agente nel Comune dove questi è stato assunto.

ART. 7 – DOTAZIONI

Il Comune di Stimigliano dà in dotazione al Servizio associato di Polizia locale Stimigliano – Torri in Sabina un veicolo abilitato al servizio di Polizia Locale di cui il Comune di Stimigliano sostiene direttamente spese (carburante, assicurazione, bollo, manutenzione etc).

Il Comune di Torri in Sabina dà in dotazione al Servizio associato di Polizia locale Stimigliano – Torri in Sabina una autovettura di cui il Comune di Torri in Sabina sostiene tutte le spese (carburante, assicurazione, bollo, manutenzione etc.).

Le vetture saranno utilizzate da entrambi gli operatori indistintamente e per le esigenze di entrambi i Comuni.

ART. 8 – CONFERENZA DEI SINDACI

E' istituita una conferenza dei Sindaci che viene convocata almeno entro il 30 giugno di ogni anno per programmare le attività dell'anno successivo ed entro il 15 ottobre di ogni anno per monitorare le necessità in corso.

La conferenza dei Sindaci potrà essere convocata senza formalità in qualsiasi altra situazione che la renda necessaria.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 2 e terminerà il 31 dicembre 2022.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza.

ART. 10 – RECESSO E SCIoglimento DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso dalla convenzione prima del termine di cui all'articolo precedente è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 30 ottobre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

2. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai rispettivi Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.
3. La presente convenzione è operante solo per i Comuni di Torri in Sabina e Stimigliano, qualsiasi subentro sarà oggetto di apposito atto deliberativo successivo e separato. In caso di nuovi subentri si procederà preventivamente a quantificare e rimodulare gli apporti economici originari.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dei rispettivi Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.

ART. 12 – RAPPORTI FINANZIARI E GARANZIE

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Sindaco del comune capofila, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia locale, comunica agli enti convenzionati il fabbisogno delle risorse economiche per l'anno successivo. Ciascun Ente convenzionato dovrà verificare, attraverso l'istruttoria dei rispettivi uffici e responsabili dei servizi economico-finanziari, la compatibilità con i fondi di bilancio ed il permanere dell'economicità della gestione associata.
2. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto che vengono quantificate, per il primo anno, come da prospetto allegato (all. 1).
3. Gli oneri, come quantificati nell'allegato 1, sono ripartiti tra il Comune di Stimigliano ed il Comune di Torri in Sabina nella misura del 50% ciascuno. Il Comune di Stimigliano, in qualità di ente capofila anticiperà le spese relative alla gestione che il Comune di Torri in Sabina, provvederà a rimborsare entro 15 giorni dalla presentazione e verifica del rendiconto.
3. Il Sindaco del comune capofila presenta entro il 28 febbraio un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

ART. 13 CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione della presente convenzione saranno risolte innanzi tutto in via bonaria e senza formalità tra i Comuni aderenti.

2. E' escluso il ricorso ad arbitri.
3. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione si rinvia alla giurisdizione del TAR Lazio .

ART.14 INIZIO CONVENZIONE

La convenzione tra il comune di Stimigliano e il comune di Torri in Sabina sarà operativa a partire dalla data di eseguibilità della delibera di approvazione del presente schema da parte del secondo Comune deliberante.

Gli agenti di Polizia Municipale prenderanno servizio ciascuno nel Comune presso il quale sono assunti.



Il Sindaco
Dott. Franco Gilardi

ALLEGATO B)

Spese ufficio	€	2.800,00
Spese divise personale	€	3.200,00
TOTALE	€	6.000,00